

Audizione presso la 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza, sociale) del Senato

Analisi delle proposte di legge in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali

Considerazioni generali

Le presenti proposte di legge arrivano nel momento in cui la Camera dei deputati è impegnata nella discussione del decreto legge 146/2015 che modifica la legge 146/1990, introducendo misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

L'Unione Generale del Lavoro, esprimendo la propria contrarietà al decreto legge 146/2015, per ragioni di metodo (la decretazione d'urgenza a disciplinare un diritto costituzionalmente riconosciuto) e di merito (il riferimento all'articolo 101 del decreto legislativo 42/2004 è talmente ampio da ricomprendere strutture molto diverse, dal museo o dall'area archeologica di rilievo internazionale alla piccolissima biblioteca di paese), ha chiesto un intervento di rivisitazione della legge 146/1990.

Nello specifico, si sono formulate le seguenti osservazioni:

1. la Commissione di garanzia negli anni ha perso il carattere di terzietà nei confronti delle parti in causa; interviene anche impropriamente nei confronti delle Organizzazioni sindacali, mentre non sanziona i comportamenti scorretti delle aziende.
2. i disagi agli utenti sono in larga parte generati dalla carenza di comunicazione da parte delle aziende, delle imprese erogatrici dei servizi e delle amministrazioni; è quindi necessario un intervento normativo che rafforzi la comunicazione e preveda delle sanzioni in capo ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di informazione nei confronti dell'utenza.
3. sta emergendo una pericolosa tendenza in non poche aziende, imprese erogatrici dei servizi ed amministrazioni: si preferisce ricorrere alla serrata, mentre sarebbe più utile ed efficace cercare una mediazione con le Organizzazioni sindacali, per evitare lo sciopero, e/o una riorganizzazione dei servizi, per ridurre al massimo i disagi per l'utenza.
4. diretta conseguenza dei punti precedenti, è che si registra un aumento ingiustificato di richieste di ricorso alla precettazione, uno strumento che dovrebbe, per sua natura, essere eccezionale.
5. la legge 146/1990 non prevede delle modalità per il recupero delle somme impropriamente versate dalle Organizzazioni sindacali in seguito a sanzioni poi giudicate illegittime. È quindi opportuno intervenire su questo aspetto, valutando che le organizzazioni sindacali si sostentano attraverso le quote associative versate dai lavoratori dipendenti, i quali sono i veri titolari delle somme versate.
6. le regole relative ai comandati, spesso disattese, contenute negli accordi di categoria, permettono alle aziende di depotenziare surrettiziamente lo strumento dello sciopero; in buona sostanza, i lavoratori aderenti allo sciopero vengono indirizzati verso i servizi obbligatori nelle fasce di garanzia, mentre chi non aderisce è impiegato nelle altre fasce. È questo un elemento del quale si deve tener conto nel momento in cui si ipotizza di introdurre una dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero per tutte le categorie.
7. le norme sulla rarefazione rendono già oggi molto complessa la proclamazione di uno sciopero.

Rispetto alle proposte di legge in discussione, si evidenzia nello specifico quanto segue, rinviando al documento per una analisi più puntuale:

1. La proposta di legge 550 presenta degli interventi di modifica della legge 146/1990 che, nel complesso, appaiono condivisibili, in quanto rafforzano alcuni elementi come la comunicazione; rimane, però, l'osservazione in merito al ruolo terzo che la Commissione deve comunque garantire.
2. Circa la proposta di legge 1286, si formula una preoccupazione relativa allo strumento della delega al Governo, in un momento in cui le relazioni con l'esecutivo sono molto ridotte se non addirittura azzerate. Rispetto alla prima delega, relativa alla revisione della legge 146/1990 con particolare riferimento ai settori dei trasporti, si esprime nel merito una contrarietà all'introduzione di soglie per la proclamazione dello sciopero come anche sulla comunicazione preventiva di adesione da parte del singolo lavoratore. L'ipotesi di sciopero virtuale è percorribile soltanto nella misura in cui aziende, imprese erogatrici di servizi ed amministrazioni siano tenute a versare un significativo corrispettivo economico, pari ad almeno il doppio di quanto non percepito dal lavoratore. Infine, la delega ai punti d) (revoca dello sciopero), e) (intervalli minimi), f) (disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto) ed l) (divieto di forme di protesta) è troppo ampia, permettendo un intervento discrezionale da parte del Governo. In merito alla seconda delega, relativa alla revisione del sistema sanzionatorio, si osserva come le sanzioni siano state adeguate in tempi recenti con la legge 135/2012; anche in questo caso si tratta di una delega che permette un intervento molto discrezionale dell'esecutivo. L'istituzione della Commissione per le relazioni di lavoro apre alla questione della definizione della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nei diversi settori produttivi e, di conseguenza, deve essere condivisa con le Organizzazioni sindacali.
3. Anche la proposta di legge 2006 che, a differenza della precedente proposta di legge 1286, è immediatamente dispositiva, introduce delle soglie di rappresentatività per la proclamazione dello sciopero; vale quindi la considerazione già espressa in precedenza: si è contrari ad una disposizione che limita il diritto di sciopero che è in capo al lavoratore. Condivisibile l'ipotesi di introdurre una forma di risarcimento per gli abbonati in caso di mancata erogazione del servizio (articolo 4), mentre le disposizioni del Capo II (assemblea sindacale) si prestano ad almeno due osservazioni: la prima è che si regola per legge una materia – quella dell'organizzazione dell'assemblea retribuita – finora regolata dagli accordi collettivi; sarebbe auspicabile mantenere la disciplina vigente. In secondo luogo, la previsione di assemblea retribuita tenuta al di fuori del normale orario di lavoro con pagamento della retribuzione ordinaria aggiuntiva corrispondente, pur suggestiva, appare di difficile applicazione, non tanto per l'opposizione da parte del sindacato, quanto, piuttosto, perché le aziende difficilmente vorranno affrontare una spesa ulteriore.

In conclusione, occorre ribadire la necessità di favorire una gestione proattiva del conflitto attraverso l'introduzione e il rafforzamento di relazioni partecipative. In questo senso, si auspica che, finalmente, possa trovare attuazione l'articolo 46 della Costituzione, sulla qual cosa, peraltro, proprio la Commissione Lavoro del Senato ha definito un Testo unificato largamente condiviso dalle forze sociali e politiche, sul quale sarebbe utile riprendere la discussione per arrivare ad una approvazione.

Proposta di legge 550 (iniziativa Di Biagio)

Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione di una Commissione di garanzia sull’attuazione della legge”.

Art	Contenuti	Osservazioni
1	<p>Sono apportate una serie di modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146; nello specifico le modifiche riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Articolo 2, comma 1, ultimo periodo: la comunicazione alla Commissione di garanzia è diretta; b) Articolo 2, comma 2, aggiunto un comma per effetto del quale la Commissione effettua un ulteriore tentativo di conciliazione; c) Articolo 8, comma 1: la segnalazione della Commissione del rischio pregiudizio diventa vincolante; la Commissione va obbligatoriamente sentita; in caso di precettazione in seguito a tentativo di conciliazione fallito, il parere della Commissione è preventivo, tempestivo e obbligatorio; d) Articolo 8, comma 2: la modifica è conseguente alle previsioni contenute nell’innovato comma 1; e) Articolo 8, comma 3: l’ordinanza di precettazione è comunicata alla Commissione che ne dà notizia ai mass media; f) Viene inserito l’articolo 12-bis, con il quale si istituisce presso la Commissione il Registro digitale degli scioperi nazionali e di quelli a carattere locale di maggiore rilevanza attinenti i servizi pubblici essenziali; è atteso un decreto per i criteri per l’individuazione degli scioperi da inserire nel Registro, il quale è aggiornato in tempo reale ed è reso disponibile agli utenti. Il personale in posizione di comando è trasferito, a richiesta, alla Commissione; g) Articolo 13, comma 1, lettera c: la Commissione non si limita al ruolo di arbitro fra le parti, ma può formulare una propria proposta di composizione della vertenza che diventa vincolante in caso di adesione delle stesse parti in causa per iscritto entro dieci giorni; h) Articolo 13, comma 1, aggiunta la lettera n-bis, in base alla quale la Commissione può segnalare al Parlamento, al Presidente del consiglio o ai Ministri e agli enti interessati i casi di crisi di particolare criticità, esprimendo eventualmente un parere sulle iniziative da attuare. 	<p>Rispetto alle modifiche proposte si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La comunicazione diretta alla Commissione è utile; b) L’ipotesi di ulteriore tentativo di conciliazione è condivisibile; c) Il rafforzamento del ruolo della Commissione è condivisibile perché la stessa sappia garantire il ruolo di imparzialità e terzietà che sembra aver perso negli ultimi tempi; d) Nulla osta, in quanto si tratta di un allineamento alle modifiche proposte precedentemente; e) La carenza di comunicazione è sovente uno dei problemi maggiormente riscontrati nella fruizione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; f) Nulla osta rispetto all’istituzione del Registro digitale degli scioperi nazionali e locali di maggiore rilevanza; è opportuno che il sindacato partecipi alla individuazione dei criteri di inserimento; g) Si esprimono le medesime osservazioni formulate alla lettera c): nulla osta al rafforzamento del ruolo della Commissione purché garantisca la necessaria imparzialità degli atti; h) La segnalazione alle istituzioni ed enti indicati può essere utile; un aspetto che si dovrà considerare è il ritardo nel pagamento delle spettanze economiche e/o nel rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

Proposta di legge 1286 (iniziativa Sacconi e altri)

Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

Art	Contenuti	Osservazioni
<p>1 – Revisione della disciplina di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in settori o attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione</p>	<p>Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi diretti a realizzare un migliore contemperamento fra diritto di sciopero e diritto alla mobilità e libera circolazione (comma 1). I principi ispiratori (comma 2), che valgono anche per gli accordi e i codici di autoregolamentazione, compresi quelli provvisori, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Proclamazione dello sciopero da parte di sigla/sigle con un grado di rappresentatività superiore al 50%; se non si supera tale soglia, ma la sigla o le sigle hanno una rappresentatività superiore al 20%, referendum preventivo obbligatorio che, per essere valido, deve ottenere il voto favorevole del 30% dei lavoratori; b) Previsione di una dichiarazione preventiva di adesione da parte del singolo lavoratore, almeno con riferimento a servizi e attività di particolare rilevanza; c) Previsione per via contrattuale dell'istituto dello sciopero virtuale, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali; d) Predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero e di una più efficiente procedura di raffreddamento e conciliazione; e) Semplificazione delle regole sugli intervalli minimi (si tiene conto del grado di rappresentatività dei soggetti dichiaranti sciopero) e revisione delle regole sulla concomitanza degli scioperi per bacino di 	<p>Trattandosi di un argomento molto delicato, il diritto di sciopero contemperato con altri diritti sempre riconosciuti costituzionalmente, l'utilizzo dello strumento della delega non appare indicato, soprattutto considerando le ridotte relazioni fra il Governo e le organizzazioni sindacali. Premesso ciò, si osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) L'introduzione di una soglia - a prescindere di dove si pone l'asticella - rappresenta un grave nocimento al diritto di sciopero che, se è vero che sono le organizzazioni sindacali a proclamarlo, è pur che si tratta di un diritto in capo al singolo lavoratore, il quale può decidere se scioperare o meno. b) La dichiarazione preventiva di adesione contrasta pesantemente con il diritto del lavoratore se scioperare o meno; infatti, mentre la sigla sindacale è soggetta a specifiche regole sulla proclamazione e sulla revoca dello sciopero, il singolo lavoratore - per tanti ragioni, anche personali - può decidere all'ultimo momento se scioperare o meno. c) Lo sciopero virtuale può essere una soluzione purché siano portate a conoscenza degli utenti nei dovuti modi le motivazioni dello sciopero e, soprattutto, l'azienda ne ricava un effettivo danno economico, pari a non meno del doppio della giornata persa dal dipendente che sciopera. d) I termini "congruo" ed "efficiente" riferiti alla revoca e alle procedure di

	<p>utenza;</p> <p>f) Disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto;</p> <p>g) Attribuzione di competenze di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie, alla Commissione per le relazioni di lavoro;</p> <p>h) Migliore raccordo e scambio di informazioni fra la Commissione e le autorità competenti alla precettazione;</p> <p>i) Coinvolgimento delle associazioni di utenti e potenziamento della comunicazione;</p> <p>l) Divieto di forme di protesta o sciopero che, per durata e modalità di attuazione, possono essere lesive del diritto di circolazione.</p> <p>I decreti sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, sentite le parti sociali; gli schemi di decreti legislativi sono inviati al Parlamento per il relativo parere. Sono possibili decreti correttivi nei successivi dodici mesi.</p>	<p>raffreddamento sono troppo indeterminati.</p> <p>e) Anche sugli intervalli minimi e sulle regole di concomitanza degli scioperi, la terminologia si presta a considerazioni equivocate, lasciando troppi spazi di discrezionalità al Governo.</p> <p>f) La disciplina sul fermo dei servizi di autotrasporto deve essere definita con le associazioni di categoria.</p> <p>g) Il ruolo della Commissione per le relazioni di lavoro deve caratterizzarsi per la terzietà, cosa che con la Commissione di garanzia accade raramente negli ultimi periodi.</p> <p>h) Il miglioramento delle comunicazioni fra autorità competenti alla precettazione e Commissione è necessario, come sarebbe necessario prevedere un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.</p> <p>i) Giusto il coinvolgimento delle associazioni di utenti che non possono, però, sostituirsi alle organizzazioni sindacali. Il vero limite è spesso nella carenza di comunicazione.</p> <p>l) Valgono le considerazioni svolte ai precedenti punti d) ed e): non sono definiti i termini “durata” e “modalità di attuazione” per cui il rischio è di un intervento che nei fatti a ridurre in maniera eccessiva il diritto di sciopero.</p>
<p>Art. 2 – Revisione e potenziamento del sistema sanzionatorio di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146</p>	<p>Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio in capo a sigle sindacali, aziende sleali e singoli lavoratori, con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei; i criteri direttivi sono i seguenti:</p> <p>a) Aggiornamento e rivalutazione</p>	<p>Fermo restando le considerazioni sopra esposte sul ricorso allo strumento della delega, le sanzioni sono state adeguate con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, per cui un ulteriore intervento, soprattutto per attiene ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali, non è condivisibile. Rispetto ai punti indicati, si osserva quanto segue:</p>

	<p>dell'entità economica delle sanzioni nei confronti di imprese, amministrazioni e organizzazioni sindacali, tenendo di gravità, recidiva, violazione degli inviti della Commissione;</p> <p>b) Previsione di illeciti amministrativi con riferimento alle condotte dei lavoratori, in alternativa alle sanzioni della legge 146/1990, con pagamento di somma in denaro da 500 a 5.000 euro;</p> <p>c) Estensione delle sanzioni della legge 146/1990 anche a soggetti che operano in settori diversi di servizi pubblici essenziali;</p> <p>d) Affidamento alla Commissione della competenza ad irrorare le sanzioni di cui sopra;</p> <p>e) Riscossione mediante ruolo.</p>	<p>a) L'entità economica delle sanzioni deve essere rapportata all'entità dei soggetti; andrebbe quindi rivista la normativa vigente che equipara le sanzioni fra soggetti con potenzialità economiche molto differenti. Amministrazioni e enti erogatori dei servizi dovrebbero avere sanzioni maggiori;</p> <p>b) L'eventuale sanzioni in capo al lavoratore non può essere superiore ad un quinto dello stipendio;</p> <p>c) Si tratta di una delega dai margini troppi ampi in quanto applicabile a tutti i settori produttivi;</p> <p>d) La questione di fondo è il ruolo terzo della Commissione;</p> <p>e) Al momento la riscossione è in capo all'Inps. La delega non affronta il tema del recupero delle somme indebitamente versata in seguito a sanzioni successivamente giudicate illegittime.</p>
<p>Art. 3 – Commissione per le relazioni di lavoro</p>	<p>La Commissione di garanzia prevista dalla legge 146/1990 assume la denominazione di Commissione per le relazioni di lavoro. Oltre ai compiti già previsti, la Commissione per le relazioni di lavoro verifica l'incidenza e l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi, monitorando l'andamento dei conflitti, il loro reale impatto e l'effettiva rappresentatività degli attori sociali. Per valutare la rappresentatività, la Commissione utilizza, se presenti, indici e criteri elaborati dalle parti sociali, compresa la certificazione da parte dell'Inps (per il settore privato; per il pubblico, rimane la normativa vigente). La Commissione è composta da massimo cinque membri, scelti su designazione dei presidenti di Camera e Senato fra esperti. Il personale è fissato in 17 unità, con trattamento economico e giuridico previsto per la Presidenza del consiglio dei ministri. Le disposizioni si applicano</p>	<p>Non si tratta semplicemente di un cambio di denominazione; siamo infatti davanti alla definizione di una Commissione che, oltre ad occuparsi del tema dell'esercizio del diritto di sciopero, avrà a disposizione strumenti per valutare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Di conseguenza, è fondamentale che la Commissione per le relazioni di lavoro abbia un costante confronto con le organizzazioni sindacali.</p>

	alla scadenza del mandato dei componenti la Commissione di garanzia.	
Art. 4 – Comunicazione della proclamazione di sciopero	La comunicazione dell'indizione dello sciopero deve essere data anche alla Commissione per le relazioni di lavoro.	La modifica è conseguente alla previsione contenuta al precedente articolo 3.
Art. 5 – Disposizione finale	Il Governo può tener conto nella definizione dei decreti previsti agli articoli 1 e 2 di eventuali avvisi comuni fra le parti. Il Governo è delegato ad apportare ogni ulteriore modifica, con la possibilità di redigere entro ventiquattro mesi un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di sciopero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Il richiamo agli avvisi comuni è di prassi; preoccupa la delega aperta che si dà al Governo nella definizione di un testo unico in materia di diritto di sciopero.

Proposta di legge 2006 (iniziativa Ichino e altri)

Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell'assemblea sindacale

Art	Contenuti	Osservazioni
Capo I – Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici		
Art. 1 – Campo di applicazione	Le disposizioni si applicano alle imprese del trasporto aereo, marittimo, ferroviario o su strada, urbano e interurbano; alle imprese che gestiscono servizi di manutenzione ordinaria o straordinari di ascensori; alle imprese che svolgono servizi peculiarmente indispensabili per lo svolgimento delle attività di trasporto pubblico. Se un'impresa svolge anche attività diverse, le norme si applicano al solo personale ricadente nei servizi indicati sopra. Le norme non si applicano a forme di lotta sindacale diverse dall'astensione, come, ad esempio, lo sciopero virtuale, dove non c'è sospensione dell'attività lavorativa. Le presenti disposizioni cessano di essere applicate se interviene un accordo collettivo ratificato dalla Commissione di garanzia.	L'individuazione del campo di applicazione appare esaustiva. Tutta da verificare, viceversa, la volontà delle imprese di arrivare ad un accordo collettivo sull'esercizio del diritto di sciopero.
Art. 2 – Proclamazione dello sciopero aziendale	Fermo restando la disciplina generale, nel settore dei trasporti pubblici lo sciopero aziendale può essere proclamato sulla base delle seguenti regole: a) Una o più sigle con rappresentatività maggioritaria in azienda; b) Una o più sigle non maggioritarie, ma che sottopongono la proclamazione dello sciopero a referendum preventivo approvato dalla maggioranza dei lavoratori e con partecipazione al voto di almeno la metà dei lavoratori dei lavoratori. L'effettuazione del referendum di cui sopra è regolata con accordo fra impresa e sindacato; in difetto di accordo, la gestione spetta ad un Comitato paritetico composto da un membro per ciascuna sigla proclamante e da altrettanti membri in rappresentanza dell'azienda, più un membro designato congiuntamente a maggioranza con funzioni di presidente. Le organizzazioni sindacali professionali,	La previsione di soglie per l'indizione di uno sciopero non è condivisibile, in quanto se è vero che è il sindacato a proclamare l'astensione, il diritto è e rimane in capo al lavoratore. Con le regole indicate, lo sciopero diventa di fatto molto difficile, se non impossibile, da attuare, considerando anche il quorum del 50% di validità del referendum.

	<p>se non hanno la maggioranza in azienda (si veda lettera a), sono vincolate al referendum. La verifica del requisito di rappresentatività si effettua sulla base degli accordi interconfederali applicabili, in assenza dei quali si applica sulla base dei criteri del Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.</p>	
<p>Art. 3 – Proclamazione dello sciopero a livello sovra-aziendale</p>	<p>Fermo restando la disciplina generale, nel settore dei trasporti pubblici lo sciopero sovra-aziendale può essere proclamato sulla base delle seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Una o più sigle con rappresentatività maggioritaria nell'insieme delle imprese interessate; b) Una o più sigle non maggioritarie, ma che sottopongono la proclamazione dello sciopero a referendum preventivo approvato dalla maggioranza dei lavoratori di tutte le aziende interessate e con partecipazione al voto di almeno la metà dei lavoratori dei lavoratori. <p>L'effettuazione del referendum di cui sopra è regolata con accordo fra impresa e sindacato; in difetto di accordo, la gestione spetta ad un Comitato paritetico istituito in ogni azienda con le regole dell'articolo precedente. Ciascun comitato aziendale trasmette i risultati del referendum alla Commissione di garanzia della legge 146/1990. A decidere sulle eventuali contestazioni è, in prima istanza, la Commissione di conciliazione presso la competente Direzione territoriale del lavoro.</p>	<p>L'articolo 3 riprende le norme del precedente articolo 2, rimodulandole per applicare al caso dello sciopero che interessa aziende diverse dello stesso settore produttivo.</p>
<p>Art. 4 – Disposizioni in materia di abbonamenti e riduzione dei contributi pubblici</p>	<p>Se il servizio di trasporto è svolto in regime di abbonamento, il gestore sceglie fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Proroga della durata dell'abbonamento di tanti giorni quanti quelli in cui si è verificata una interruzione del servizio superiore a quattro ore; b) Sconto sul rinnovo dell'abbonamento, proporzionato alla durata delle interruzioni; c) Restituzione di parte del prezzo dell'abbonamento 	<p>Corretta l'idea di risarcire l'utente; in via generale si osserva come l'interruzione di servizio da considerare è di almeno quattro ore e non superiore a quattro ore. La proroga è più facilmente attuabile, mentre sia lo sconto che la restituzione di parte del prezzo dell'abbonamento avrebbe un riscontro parziale. Resta evidente che le tre tipologie di ristorno hanno un impatto sugli abbonamenti annuali e non su quelli mensili, per i quali sono applicabili le modalità di cui alle lettere b) e c).</p>

	<p>corrispondente alla durata complessiva degli scioperi.</p> <p>Se il servizio è finanziato con contributi o corrispettivi non direttamente proporzionati al numero dei chilometri, contributi o corrispettivi sono ridotti in proporzione ai chilometri non percorsi; se già versati, i contributi sono restituiti.</p>	
<p>Capo II – Disposizioni in materia di assemblea sindacale</p>		
<p>Art. 5 – Determinazione della collocazione temporale dell’assemblea sindacale in orario di lavoro</p>	<p>Si apporta una modifica all’articolo 20 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), con l’inserimento di un nuovo comma: la richiesta di assemblea, salvo casi di motivata urgenza, deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo rispetto al suo svolgimento. La collocazione temporale nel caso di assemblea in orario di lavoro, salvo diverso accordo, spetta al datore di lavoro, facendola ricadere fra il sesto e il decimo giorno dalla presentazione della domanda, riducendo al minimo il pregiudizio all’organizzazione e al lavoro.</p>	<p>L’articolo disciplina un aspetto al momento regolato, ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 della legge 300/1970, dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali. Viene indicata una tempistica, mentre sarebbe utile mantenere il riferimento al contrattazione collettiva.</p>
<p>Art. 6 – Assemblea sindacale nel settore dei servizi pubblici</p>	<p>Oltre a quanto previsto all’articolo 5, all’articolo 20 della legge 300/1970 viene aggiunto un ulteriore comma valido per le aziende che erogano servizi rientranti nel campo di applicazione della legge 146/1990: l’assemblea in orario di lavoro non può comportare interruzione di servizio; se non è possibile fare altrimenti, l’assemblea si svolge in orario aggiuntivo con pagamento ai lavoratori partecipanti della retribuzione ordinaria aggiuntiva corrispondente.</p>	<p>La previsione ha una sua logica, ma è difficile possa trovare riscontro verso le imprese che si troverebbero a dover corrispondere somme ulteriori ai dipendenti.</p>
<p>Capo III – Disposizioni transitorie e finali</p>		
<p>Art. 7 – Disposizione transitoria</p>	<p>Le consultazioni referendarie previste agli articoli 2 e 3 effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge soddisfano comunque il requisito di legittimità della proclamazione di sciopero.</p>	<p>Si tratta di norma transitoria che trova applicazione in fase di prima attuazione.</p>
<p>Art. 8 – Entrata in vigore</p>	<p>La presente legge entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.</p>	<p>Si prospetta una <i>vacatio legis</i> maggiore rispetto ai canonici 15 giorni.</p>